

Diritto, religione, coscienza:
il valore dell'equilibrio
Liber Amicorum per Erminia Camassa



a cura di
FRANCESCA OLIOSI

11

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

11

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Diritto, religione, coscienza:
il valore dell'equilibrio
Liber Amicorum per Erminia Camassa

a cura di
FRANCESCA OLIOSI

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni* della Collana consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Immagine di copertina: Giovanni Pasini.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-987-3

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, ottobre 2023

PIERANGELA FLORIS

ENTI RELIGIOSI E TERZO SETTORE.
ALCUNE QUESTIONI DI EQUILIBRIO E
CONCILIAZIONE TRA FONTI DI DISCIPLINA*

Abstract: Il contributo riprende alcune questioni di armonizzazione giuridica tra diverse fonti di disciplina conseguenti all'inclusione degli enti religiosi nel sistema del Terzo settore. Si ritorna sulla formula «enti religiosi civilmente riconosciuti» utilizzata dal legislatore del Ts, tenendo conto delle attuali fonti di disciplina sugli enti religiosi. Alla luce di tale disciplina, si tocca poi la questione del posto degli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Registro unico nazionale del Ts. Infine, si accenna alle novità che si prospettano per enti di vecchia origine, come le fabbricerie, a seguito della loro recente inclusione nel sistema del Ts.

Parole chiave: enti religiosi, Terzo settore, rapporti tra fonti di disciplina.

Religious bodies and the Third sector. Some issues of balance and conciliation between regulatory sources. The contribution takes up some legal harmonization issues between different regulatory sources resulting from the inclusion of religious bodies in the Ts system. Reference is made to the formula «civilly recognized religious bodies» used by the legislator of the Ts, considering the current regulatory sources on religious bodies. In the light of this discipline, the question of the place of civilly recognized religious bodies in the national Ts register is then touched. A final mention is made of the innovations that are envisaged for bodies of old origin, such as the «fabbricerie», following their recent inclusion in the Ts system.

Key words: religious bodies, Third sector system, relationships between regulatory sources.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. *Premessa*

Non pochi campi e settori giuridici pongono problemi di armonizzazione tra fonti normative. Questo vale anche per non pochi campi interni al settore ecclesiasticistico, specie a seguito del rinnovamento delle fonti bilaterali, come anche degli interventi del legislatore unilaterale, che hanno affiancato tale rinnovamento, spesso riprendendo regole o schemi pattizi e incastrando in essi nuove previsioni.

Uno dei campi in cui, più di recente, sono maturati problemi di armonizzazione giuridica riguarda gli enti religiosi e la loro inclusione nel Terzo settore, quale è stata disposta dai decreti legislativi del 2017, n. 117 (d'ora in poi anche Cts) e n. 112 (d'ora in poi anche Dis), successivamente completati e integrati da ulteriori fonti normative, sia primarie che secondarie. Già a ridosso dei testi del 2017 si è discusso sulla selezione degli enti religiosi operata dal legislatore del Ts e sui suoi rapporti con le diverse fonti normative che interessano la qualificazione e la tutela di tali enti. Altre, più giovani questioni di armonizzazione giuridica sono andate progressivamente emergendo, in concomitanza con l'entrata a pieno regime della riforma del Ts. Una di esse ha legami stretti con le questioni prima dette, per quanto possa considerarsi di peso minore, e concerne la sezione del Registro unico nazionale del Ts (d'ora in poi anche RUNTS) in cui possono ragionevolmente trovare posto gli «enti religiosi civilmente riconosciuti», con il loro ramo Ets/Is. E tra le questioni più giovani può collocarsi anche quella relativa all'ingresso nel Ts di enti antichi e singolarissimi, come le fabbricerie, alle stesse condizioni previste per gli enti religiosi civilmente riconosciuti (artt. 4, comma 3 del Cts e 1, comma 3 del Dis).

Queste note riguardano le questioni sommariamente accennate, che saranno qui riprese solo nei profili più generali e controversi, pensando ad una loro possibile composizione.

2. *Gli «enti religiosi civilmente riconosciuti» come Ets. Una questione aperta*

Ancora oggi si discute su chi e quali siano gli enti religiosi inclusi nel sistema del Ts. Più precisamente, si discute sulla maggiore o minore capienza della formula utilizzata dal legislatore del 2017 per indicare gli enti religiosi ai quali è stato riservato un particolare percorso d'accesso al Terzo settore, attraverso la costituzione di un ramo Ets o Is, senza pregiudicare la possibilità di ricorrere ai percorsi ordinari previsti per qualunque ente. La formula, lo sappiamo, è quella degli «enti religiosi civilmente riconosciuti».

Ricordo che sono fondamentalmente due le tesi tuttora a confronto, l'una più espansiva, l'altra più restrittiva. La prima è proposta da quanti ritengono di poter includere nella formula legislativa tutti gli enti religiosi, per così dire, a norma di Costituzione e personificati: in altri termini, tutti gli enti qualificabili come religiosi ai sensi degli artt. 19 e 20 Cost. – in ragione dei loro fini religioso-culturali e/o dei legami confessionali – e in qualunque modo civilmente riconosciuti, quindi non solo in base alla procedura speciale prevista dalle norme pattizie, o da quelle unilaterali «sui culti ammessi», ma anche in base alla procedura ordinaria, di cui al D.P.R. del 2000, n. 361¹. La tesi più restrittiva fa capo, invece, a quanti ritengono di potere comprendere nella formula citata solo gli enti religiosi attualmente riconosciuti come tali secondo procedure *ad hoc*, legislativamente definite, tese ad enucleare il carattere religioso di un ente e a collegare ad esso discipline apposite. Questa tesi arriva così ad includere nella formula legislativa solo gli enti disciplinati dalle nor-

¹ Cfr. tra gli altri, E. VITALI, A.G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2022¹⁷, p. 153; A.M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, Giappichelli, 2019, pp. 65-66; A. FUCCILLO, *Gli enti religiosi impresa sociale nella riforma del Terzo settore*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. GIANFREDA, M. ABU SALEM, Libellula, Tricase (LE), 2018, p. 108.

me di derivazione pattizia e gli istituti di culto di cui si occupano le norme del 1929/30².

La disciplina del RUNTS, sopraggiunta nel 2020, con il D.M. n. 106³, non ha aiutato più di tanto ad accorciare le distanze tra le posizioni appena riassunte; e anche alcune sue previsioni si sono prestate a diverse letture. Così, il D.M. non è stato di grande aiuto quando ha stabilito che la domanda d'iscrizione al Registro deve contenere «gli estremi del provvedimento con il quale è disposto il riconoscimento dell'ente agli effetti civili» (art. 14, comma 3, lett. e del D.M. cit.). Tale previsione risulta, in effetti, «troppo generica nella sua formulazione ... da non potersi intendere in modo certo e univoco quale adesione ad una interpretazione del carattere della religiosità nel senso di un attributo formale»⁴, acquisito secondo procedure *ad hoc*. Forse possono considerarsi più significative in tal senso altre norme del Decreto del 2020, come quelle che danno risalto al legame dell'ente con la struttura confessionale di riferimento e richiedono che, ai fini dell'iscrizione nel Registro unico nazionale, gli enti religiosi civilmente riconosciuti producano «l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria» (art. 14, comma 3 del D.M. cit.). In fondo, però, anche questa richiesta può considerarsi «troppo generica», nel senso che potrebbe essere adattata anche a un ente religioso a norma di Costituzione, come prima detto, eventualmente riconosciuto civilmente in base alle procedure ordinarie previste nel D.P.R. del 2000, n. 361. Non a caso, alcuni hanno ritenuto di dover concludere che, ad oggi, ai fini dell'iscr-

² Cfr., tra gli altri, P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo settore. Profili ricostruttivi e applicazioni pratiche*, in *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, a cura di Id., Giappichelli, Torino, 2021, p. 47 ss.; P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 3 del 2018, p. 12 ss.

³ È il Decreto del 2020, n. 106, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sul Registro unico nazionale del Terzo settore.

⁴ Così A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti*, in *Quaderni dir. pol. eccl.*, 2022, 2, p. 522.

zione nel RUNTS, «la verifica della natura religiosa di un ente», privo della «qualifica legale di “ente ecclesiastico”», resta affidata, in definitiva, all’Ufficio regionale del RUNTS o al Registro delle imprese o anche al notaio coinvolto nella stesura del regolamento del ramo dell’ente, statutariamente qualificato come religioso⁵.

Questo lo stato del dibattito intorno alla formula utilizzata dal legislatore del Ts: o meglio, intorno alla qualifica di «ente religioso civilmente riconosciuto», quale requisito fondamentale per svolgere le attività d’interesse generale proprie degli Ets e delle Is secondo lo schema del ramo sociale (Ets o Is), e a date condizioni. Qui basti solo elencarle: a) l’adozione per le attività del ramo di un regolamento «che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità [dell’ente] recepisca» le norme del Cts e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore; b) la tenuta di scritture contabili separate per le attività comprese nel ramo Ets/Is; c) la costituzione di un patrimonio ad esso destinato⁶.

Il dibattito, come detto, è sempre in corso, negli stessi termini del suo avvio. Ma questo non stupisce, né può stupire più di tanto ed è quasi inevitabile. In tale dibattito, infatti, sono confluiti confronti, questioni e problemi giuridici più generali e tuttora aperti in merito alla tutela e alla disciplina degli enti religiosi. Ciò vale, in particolare, per i confronti e problemi relativi alla mancanza di fonti legislative attente a tutti gli enti religiosi di rilievo costituzionale, specie a quelli che oggi stanno fuori dai percorsi pattizi e le cui esigenze non trovano tutele adeguate nelle vecchie norme sui «culti ammessi», ma neppure nelle norme generali di diritto comune, anche perché le

⁵ Così L. SIMONELLI, *La riforma del Terzo Settore, le opere degli enti religiosi e la segregazione del patrimonio destinato*, in *Terzjus*, 8 settembre 2021 (<https://terzjus.it/articoli/note-e-commenti/la-riforma-del-terzo-settore-le-opere-degli-enti-religiosi-e-la-segregazione-del-patrimonio-destinato/>), p. 5 e nt. 1.

⁶ Cfr. gli artt. 4, comma 3 del Cts e 1, comma 3 del Dis per la costituzione del ramo Ets/Is. Ricordo che la Legge n. 108 del 2021 ha integrato i passaggi originari del Cts e del Dis relativi al patrimonio destinato, il quale è stato configurato come patrimonio separato, in tal modo «assicurando al “ramo” autonomia patrimoniale perfetta». Così A. PERRONE, *Enti religiosi civilmente riconosciuti*, in *Terzo settore 2023*, a cura di G. SEPIO, Gruppo24Ore, 2023, pp. 158-159.

esigenze in riferimento coinvolgono il principio costituzionale degli «ordini distinti»⁷. Studi assai recenti danno conto di quanto sia vivo il dibattito su tali temi e problemi⁸. Ma, al tempo stesso, tali studi danno conto anche di quanto sia difficile rimediare alla mancanza di una normativa del tipo indicato solo in via interpretativa, andando alla ricerca delle soluzioni maggiormente in grado di dare adeguata copertura giuridica agli enti religiosi che ne sono attualmente privi. In fondo è questo l'intento, spesso esplicitamente dichiarato e certamente apprezzabile, che spinge alla lettura espansiva della formula utilizzata dal Cts e dal Dts per gli enti religiosi. Tuttavia, tale lettura aiuta poco a colmare la lacuna indicata, perché, a sua volta, solleva problemi non lievi di armonizzazione giuridica.

Devo appena rilevare che la questione della qualificazione religiosa di un ente coinvolge l'attuazione e il seguito di più previsioni costituzionali (artt. 2, 3, 19, 20), relative alla dimensione collettiva della libertà religiosa e alle sue espressioni organizzative. Tale rilievo, di carattere generale, interessa direttamente le possibili soluzioni del nostro 'caso giuridico', nel quale il riconoscimento civile di un ente come religioso costituisce il primo, fondamentale requisito per fruire di un dato percorso di accesso al sistema del Ts⁹. Di certo quel rilievo non rende agevole né appagante convenire che, agli effetti appena detti, «la verifica della natura religiosa di un ente» dotato di personalità giuridica possa essere affidata a questo o a quell'ufficio o operatore giuridico. Il medesimo rilievo, però, non rende più agevole e appagante neppure convenire che la qualifica religiosa di un ente possa essere totalmente rimessa a provvedimenti am-

⁷ Cfr. P. FLORIS, *In tema di libertà religiosa collettiva. Nuovi problemi, vecchie norme, possibili soluzioni*, in *Studi economico-giuridici dell'Università degli Studi di Cagliari*, *Annali* 2022, t. 1, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, p. 432 ss. Per il riferimento agli «ordini distinti» v. Corte costituzionale, sentenza n. 334 del 1996, al punto 3.1. del *Considerato in diritto*.

⁸ Basti il rinvio al recente volume *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, a cura di A. FUCILLO, L. DECIMO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.

⁹ Sul punto cfr. L. GORI, *Terzo settore e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 126 ss.

ministrativi di diritto comune, come quelli previsti dal D.P.R. del 2000, n. 361, che possono essere assunti a livello sia nazionale sia regionale e che sono del tutto indifferenti alla qualifica religiosa di un ente¹⁰. I percorsi ora detti sono, forse, tutti appena sufficienti a scongiurare gli «esiti irragionevoli di una incontrollabile autoqualificazione (meramente potestativa)» dell'ente come religioso¹¹. Tuttavia, in assenza di regole normative generali di riferimento intorno alla qualifica religiosa di un ente, quei percorsi rendono molto serio e probabile il rischio di approdi poco o per nulla omogenei circa il riconoscimento e la tutela della religiosità di un ente¹² e, nel nostro caso, circa l'accesso al Ts secondo date modalità da parte di un ente civilmente riconosciuto come religioso.

C'è poi un'altra considerazione che rende difficile convenire sulla possibilità d'includere nella formula utilizzata dal legislatore del Ts tutti gli enti religiosi a norma di Costituzione, purché dotati di personalità giuridica, in qualunque modo acquisita, quindi anche in base alle procedure di cui al D.P.R. del 2000. Sostenere questo costringe subito a chiedersi, e poi a spiegare, perché il legislatore del Ts abbia deciso di valorizzare per gli enti religiosi un requisito, quello della personalità giuridica, fortemente depotenziato dal medesimo legislatore¹³. Ci sarebbero gli estremi per dubitare della

¹⁰ Per le ragioni di cui al testo non sembra sufficiente neppure un qualche chiarimento da parte del «Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul carattere della religiosità e sulle modalità di accertamento del medesimo in sede di iscrizione di un ente al RUNTS». Così invece A. PEREGO, *L'applicazione*, cit., p. 522.

¹¹ Corte costituzionale, sentenza n. 467 del 1992, punto 7 del *Considerato in diritto*.

¹² Cfr. P. FLORIS, *Enti religiosi e lacune di normazione. Una proposta di disciplina*, in *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., p. 471 ss.

¹³ Ha senso ricordare che il requisito della personalità giuridica degli enti religiosi non era contemplato dalla Legge di delega n. 106 del 2016 (cfr. l'art. 4, comma 1, lett. d). Com'è noto, tale Legge aveva fatto riferimento «agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato», così replicando la formula ricorrente nelle norme precedentemente in vigore per le Onlus e per le Inlus (cfr. l'art. 10, comma 9 del D.Lgs. n. 460/1997 e l'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 155 del 2006). Riferendosi agli «enti religiosi civilmente riconosciuti», il legislatore delegato ha tenuto conto delle riserve espresse dal Consiglio di Stato verso la formula della Legge delega (parere 14 luglio 2017, n. 1405/2007), considerata dai

legittimità costituzionale della scelta operata dai Decreti Legislativi del 2017, e più precisamente per considerarla contrastante con le garanzie offerte dall'art. 20 Cost. agli enti aventi fine religioso-culturale o carattere ecclesiastico¹⁴.

Penso sia proprio questa la considerazione che, più di altre, rende, per così dire, necessitata la lettura meno espansiva della formula utilizzata dal legislatore del Ts: quantomeno, *anche* quella considerazione spinge a ricomprendere nella formula legislativa solo gli enti religiosi ad oggi civilmente riconosciuti come tali, secondo le «regole poste sulla base di intese o secondo la disciplina, che ancora sopravvive, della legge 24 giugno 1929 n. 1159». Così, anni addietro, la Consulta delimitava gli enti religiosi civilmente riconosciuti come tali¹⁵. E così può ripetersi ancora oggi, considerando che, quando è stata avviata la riforma del Ts, la tipologia degli enti religiosi civilmente riconosciuti era, e tuttora è, oggetto di due fonti specifiche, le stesse richiamate dalla Consulta, nelle quali l'identificazione/delimitazione dell'ente come religioso e il riconoscimento della sua personalità giuridica vanno di pari passo.

Ora, è noto a tutti, e qui già rilevato, che questo stato di cose è un problema piuttosto serio del nostro ordinamento. Eppure, è solo tale stato di cose che può soccorrere a spiegare la scelta del legislatore del Ts, altrimenti incostituzionale. Del resto, è sempre quello stato di cose che può offrire una spiegazione plausibile dell'inclusione solo parziale del nostro ente nel Ts: «limitatamente allo svolgimento delle attività» di cui all'art. 5 del Cts, o all'art. 2 del Dis, e «in ogni caso nel rispetto» della struttura e finalità di base dell'ente religioso civilmente riconosciuto. Sono passaggi che operano una sorta di rinvio a fonti esterne al Cts e al Dis e che fanno dell'ente religioso civilmente riconosciuto, fondamentalmente, una figura presupp-

giudici amministrativi potenzialmente lesiva del principio di uguaglianza, perché riferita solo agli enti delle confessioni con accordi.

¹⁴ Cfr. al riguardo L. GORI, *Terzo settore e Costituzione*, cit., p. 129.

¹⁵ Cfr. la sentenza, già citata, delle Corti costituzionale n. 467 del 1992, al punto 7 del *Considerato in diritto*, dove si fa riferimento alle «associazioni a carattere religioso che non siano già state civilmente riconosciute come tali».

posta dal legislatore del Ts, in quanto, appunto, definita altrove nei suoi tratti identitari. Del resto, è ciò che può dirsi anche a proposito del più recente riferimento di questo legislatore alle fabbricerie (su cui ritornerò più avanti). E, in fondo, è quanto abbiamo detto a proposito dei più risalenti interventi del legislatore del 1997, che, con il D.Lgs. n. 460, costruì lo schema delle Onlus parziali per lo svolgimento delle attività di utilità sociale¹⁶ da parte degli «enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese»¹⁷.

Tutti sappiamo che tale schema sfruttava le distinzioni tra vari tipi di attività diffuse in più fonti ordinamentali e utilizzate negli accordi Stato-Chiese per delineare l'identità giuridica degli enti confessionali civilmente riconosciuti. Sappiamo, in particolare, che il legislatore del 1997 sfruttò la distinzione, inclusa negli accordi e valida agli effetti civili, tra attività di religione o di culto e attività «diverse», nonché la proporzione, prefigurata sempre negli accordi, tra le due tipologie di attività¹⁸: le prime – quelle religioso-culturali – qualificanti l'ente, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo¹⁹, e soggette ad una disciplina speciale; le seconde – le attività «diverse» eventualmente svolte dall'ente confessionale – soggette al diritto comune, ma nel rispetto «della struttura e delle finalità» dell'ente²⁰.

Il medesimo percorso, con le distinzioni e proporzioni appena dette, è stato seguito dal legislatore del Ts per costruire lo

¹⁶ V. l'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460 del 1997.

¹⁷ Cfr. l'art. 10, comma 9 del D.Lgs. n. 460 del 1997, già cit. Cfr. anche l'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 155 del 2006 a proposito dell'Inlus parziale.

¹⁸ Al riguardo v. M.C. FOLLIERO, *Enti religiosi e non profit. Tra welfare state e welfare community. La transizione*, Giappichelli, Torino, 2010. Si può vedere anche P. FLORIS, *Il regime Onlus e la sua compatibilità con la natura ecclesiastica degli enti*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J.I. ARRIETA, Marcianum Press, Venezia, 2007, p. 242 ss.

¹⁹ Cfr. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1996, p. 339.

²⁰ Così la clausola prevista all'art. 7, comma 3 Acc. e presente in diverse intese. Ad oggi, essa non figura nelle intese con l'UBI (L. n. 245 del 2012), con i Mormoni (L. n. 127 del 2012) e con l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha (L. n. 246 del 2012).

schema dell'Ets/Is parziale per tutti gli «enti religiosi civilmente riconosciuti»²¹, in ordine allo svolgimento delle «attività di interesse generale» elencate dal medesimo legislatore e considerate esplicative delle «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» ascritte a tutti gli Ets. D'altra parte, le distinzioni e proporzioni richiamate restano ferme anche con riguardo ad un ulteriore insieme di «attività diverse»: quelle così qualificate dal legislatore del 2017 all'art. 6 del Cts, per distinguerle dalle attività istituzionali (d'interesse generale) degli enti del Terzo settore. È quanto ci ha fatto capire il D.M. del 2021, n. 107, che si è occupato delle «attività diverse» di cui all'art. 6 del Cts, dettando criteri di tipo sia quantitativo che qualitativo per il loro svolgimento. Com'è noto, sotto il primo profilo, il D.M. ha richiesto la secondarietà delle attività menzionate per ultime rispetto a quelle istituzionali degli Ets (art. 3, D.M. cit.). Mentre, sotto il profilo qualitativo, il D.M. ha richiesto la strumentalità delle «attività diverse» ex art. 6 Cts rispetto alle finalità istituzionali (civiche, solidaristiche e di utilità sociale) degli Ets (art. 2, D.M. cit.)²². In tal modo, il Decreto Ministeriale ha confermato il carattere proprio ed esclusivo delle finalità perseguibili da questi ultimi enti; e così il medesimo Decreto ha ribadito anche l'alterità delle finalità degli Ets rispetto a quelle di altri enti, comprese le finalità proprie degli enti religiosi civilmente riconosciuti²³. In termini cor-

²¹ Cfr. anche la nota 13 per le riserve formulate dal Consiglio di Stato in merito alla formula originariamente prevista nella Legge di delega.

²² Sul punto cfr., di recente, M. GARONE, I. IANNONE, G. SEPIO, *Le attività esercitabili*, cit., pp. 22-23. Qui si sottolinea che il D.M. Mlps del 2021, n. 107, ha aperto allo svolgimento da parte degli Ets di qualunque attività «diversa», purché strumentale alle finalità (civiche, solidaristiche e di utilità sociale) proprie di tali enti, comprese le attività di carattere finanziario destinate a supportare il perseguimento delle finalità istituzionali. In merito alle varie distinzioni operate dal legislatore del Ts circa le attività che possono essere svolte dagli Ets, cfr. anche la recente nota del Mlps, n. 11379 del 2022, con la quale si è inteso chiarire un'ulteriore tipologia di attività: quelle di «interesse sociale» e di «particolare interesse sociale», di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

²³ Cfr. G. SEPIO, *Le attività "diverse" degli enti del Terzo settore*, in *Dal non profit al Terzo settore. Una riforma in cammino. Terzjus Report 2022*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 244 ss. Si veda anche la nota n. 3734/2019 del Mlps/Di-

relativi vanno intese e apprezzate anche le «attività diverse» ex art. 6 Cts eventualmente incluse nel ramo (Ets o Is) degli enti religiosi civilmente riconosciuti: in altre parole, anche tali attività devono risultare strumentali al perseguimento delle finalità proprie degli Ets, cioè delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prese in considerazione dal legislatore del Terzo settore.

Questo è un punto destinato ad interessare soprattutto gli enti religiosi ad oggi più scoperti dal punto di vista normativo, per quanto di rilievo costituzionale, ma privi di tutele pattizie o di riconoscimenti civili ai sensi della legge «sui culti ammessi». In base a quanto sin qui segnalato, è pressoché scontato affermare che, per tali enti, l'accesso più agevole al Ts è quello ordinario, cioè l'accesso preordinato al perseguimento delle finalità e allo svolgimento delle attività elencate dal Cts e dal Dts, alle condizioni generali previste in tali fonti, comprese quelle riguardanti le «attività diverse», di cui all'art. 6 del Cts. Ciò vuol dire che quest'ultima previsione non si presta ad essere sfruttata per dare una qualche copertura giuridica ad attività di tipo religioso-culturale, anche se configurate come secondarie, com'è avvenuto nel recente passato, quando le esigenze e le attività religioso-culturali degli enti ora in considerazione sono state mimetizzate dentro vesti non profit di diritto comune, specialmente dentro le vesti di Aps o di Onlus²⁴. Forse ora prenderanno corpo altre forme o modalità di mimetismo giuridico di tali esigenze e attività; forme o modalità anch'esse consapevoli e necessitate, al pari di quelle pregresse, stante la perdurante mancanza di tutele adeguate della religiosità degli enti, alternative rispetto a quelle oggi offerte dalle norme sui culti ammessi o dagli accordi apicali Stato-confessioni religiose²⁵. Peraltro, non sarebbe ragionevole e neppure

reazione generale del Terzo settore, nonché la nota n. 4581/2023 sempre del Mlps/Direzione generale del Terzo settore.

²⁴ Cfr. E. CAMASSA, *Caratteristiche e modelli organizzativi dell'islam italiano a livello locale: tra frammentarietà e mimetismo giuridico*, in *Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, a cura di C. CARDIA, G. DALLA TORRE, Giappichelli, Torino, 2015, p. 123 ss.

²⁵ Sempre E. CAMASSA, *Caratteristiche e modelli organizzativi*, cit., p. 131, ha parlato di scelte consapevoli e necessitate. L'Autrice ha posto l'accento, in partico-

appagante ipotizzare, o auspicare, un allargamento delle «attività diverse» di cui parla l'art. 6 del Cts alle attività religioso-culturali. Oltre a risultare incoerente con l'impianto della riforma del Ts, un tale allargamento porterebbe a ritagliare per quelle attività spazi di tutela solo marginali e residuali. In ogni caso, continuerebbe a restare scoperta e irrisolta la tutela degli enti religiosi direttamente o prevalentemente impegnati in attività religioso-culturali, quando interessati ad essere tutelati e riconosciuti in questa loro veste e per queste loro attività, benché privi di coperture pattizie, o di quelle unilaterali offerte dalle vecchie norme sugli istituti dei «culti ammessi».

Anche perciò, forse è corretto riconoscere che non si può chiedere, o imputare troppo al legislatore del Ts. Le carenze di tutela qui prospettate costituiscono, infatti, non tanto, o non proprio, una lacuna della Legge sul Terzo settore, quanto piuttosto una lacuna ordinamentale, che necessiterebbe di appositi interventi normativi, anche per mettere finalmente da parte norme di un altro tempo e di un altro ordinamento, come sono quelle del 1929/30 sui «culti ammessi»²⁶. In questa prospettiva, vale la pena di considerare che

lare, sull'art. 32, comma 4, della Legge n. 383 del 2000 sulle Aps, che liberalizzava «la destinazione d'uso delle sedi o comunque dei locali» destinati alle attività sociali: una previsione che «è apparsa fin da subito particolarmente utile a tutte le formazioni sociali che hanno incontrato nella pianificazione del territorio un ostacolo, difficilmente sormontabile, al pieno esercizio della propria attività istituzionale, *in primis*, le associazioni islamiche» (*ivi*, p. 138). È noto, peraltro, che la norma cit. è stata al centro di numerose vicende giudiziarie, nelle quali è stato contestato proprio l'uso dei locali delle Aps per attività religioso-culturali, non contemplate dalla Legge del 2000, n. 383. Qui ha senso sottolineare che la previsione citata è stata ripresa dal Cts, all'art. 71, e che anche la norma del Cts non risulta ordinariamente applicabile ai locali in cui venga svolta attività di culto.

²⁶ È quanto tentano di fare alcune proposte di legge elaborate di recente in sede scientifica. Si rinvia al volume *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, a cura di R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, R. MAZZOLA, il Mulino, Bologna, 2019. Quanto rilevato sopra nel testo può estendersi anche ad altre precedenti discipline di favore verso gli enti non profit, in particolare alla già cit. Legge del 2000 sulle associazioni di promozione sociale, le quali furono costruite dal legislatore come figure preordinate specificamente allo svolgimento di attività di utilità sociale. In termini conseguenti, si può riconoscere che non è stata la Legge del 2000 a precludere a vari enti religiosi, specie di recente formazione e/o insediamento, di essere quello che desiderano essere,

una tipizzazione legislativa della religiosità degli enti, coerente con gli artt. 19-20 Cost., potrebbe anche prescindere dalla personalità giuridica, e riguardare anche enti riconosciuti civilmente secondo le procedure ordinarie, ma tutti comunque tipizzati e/o tipizzabili come religiosi in base a schemi e parametri generali di riferimento, legislativamente stabiliti. In termini conseguenti, si potrebbe allora riprendere a discutere sulla capienza e bontà giuridica della formula utilizzata dal legislatore del 2017 per selezionare gli enti religiosi cui riservare un particolare percorso d'accesso al Ts²⁷.

3. *Il posto degli «enti religiosi civilmente riconosciuti» nel Registro del Terzo settore. Una questione in emersione*

Non mancano questioni di armonizzazione giuridica per così dire tutte interne alle fonti del Ts e di cui queste fonti dovrebbero farsi carico. Una di tali questioni riguarda la sezione del Registro unico nazionale del Ts in cui possono iscriversi gli «enti religiosi civilmente riconosciuti».

Come detto in premessa, si tratta di una questione che ha acquistato progressiva rilevanza a seguito della maturazione dei tempi di attivazione del RUNTS. E per quanto possa sembrare di piccolo peso, essa merita qualche cenno, poiché le risposte che sta ricevendo sollevano problemi di coerenza con lo schema e le condizioni d'accesso al Ts previsti per gli «enti religiosi civilmente riconosciuti».

Si sa che il D.M. del 2020, n. 106, ha articolato il RUNTS in sezioni, secondo le indicazioni del Codice del Ts (art. 46). Così nel

ovvero di autodeterminarsi e svolgere (solo o anche) attività religioso-culturali (cfr. P. CONSORTI, *Le ragioni interculturali della soggettività giuridica. Fra religione e robot*, in *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., p. 78). Piuttosto, è stata la mancanza di una normativa *ad hoc* per gli enti religiosi a costringere molti di tali enti ad assumere qualifiche improprie, mimetiche e forzose, rispetto alla loro identità, come ha ben detto Erminia Camassa nello studio e nei passaggi citati alle note 24 e 25.

²⁷ Cfr. P. FLORIS, *Le istanze di libertà collettiva e istituzionale*, in *La legge che non c'è*, cit., pp. 184-186.

Registro figurano le «sei diverse tipologie (o qualifiche) particolari di Ets individuate dal legislatore della riforma del 2017»²⁸ ed elencate all'art. 3, lettere a-f, del D.M. Una di tali sezioni è dedicata alle «Imprese sociali», anche se queste costituiscono più che un tipo di ente, una «categoria normativa ... di enti tipici con comuni caratteristiche attinenti all'attività, allo scopo e all'ordinamento interno»²⁹. L'ultima sezione (art. 3, cit., lettera g) è dedicata agli «Altri enti del Terzo settore», cioè a tutti quelli che non rientrano nelle tipologie particolari, o non ne hanno acquisito la qualifica³⁰. Nessuna sezione del Registro fa riferimento agli «enti religiosi civilmente riconosciuti». Qual è, dunque, il loro posto nel RUNTS?

Pressoché superfluo rilevare che il silenzio del RUNTS è senz'altro giustificato, dato il particolare schema d'accesso al Ts previsto dal legislatore del 2017 per gli «enti religiosi civilmente riconosciuti» e poi ripreso dal D.M. del 2020, al suo art. 14. Tra i requisiti e documenti richiesti dal D.M. per l'iscrizione al RUNTS, figurano, infatti, il deposito del regolamento del ramo Ets/Is, l'indicazione delle attività d'interesse generale e di quelle «diverse» ex art. 6 CTS che s'in-

²⁸ Così A. FICI, *Commento agli articoli 3-5*, in *Il Registro unico nazionale del Terzo settore. Commento al d.m. 15 settembre 2020*, n. 106, a cura di A. FICI, N. RICCARDELLI, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p. 38.

²⁹ Così sottolinea A. FICI, *Imprese e cooperative sociali*, in *Terzo settore 2023*, cit., pp. 129-130. Le imprese sociali sono menzionate alla lettera d) dell'art. 3 del D.M. del 2020, n. 106, dove viene precisato anche che per tali enti il requisito dell'iscrizione al RUNTS «è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese». Il D.M. fa capire quindi che la sezione del RUNTS dedicata alle imprese sociali «sarà alimentata per trasferimento diretto di dati dal Registro delle imprese». Così sempre A. FICI, *op. cit.*, p. 40, che parla anche della funzione informativa del RUNTS, precisando che «sul piano giuridico (per le imprese sociali) rileva l'iscrizione nel Registro delle imprese nella sezione «imprese sociali» (*ivi*, p. 38, nt. 2).

³⁰ Cfr. A. FICI, *Commento agli art. 3-5*, cit., p. 38. L'Autore sottolinea anche che «soltanto alle reti associative è consentito iscriversi, oltre che nella sezione e) loro dedicata, in un'ulteriore sezione del RUNTS»: naturalmente le reti associative «dovranno osservare la disciplina particolare della tipologia di Ets corrispondente alla tipologia della sezione aggiuntiva d'iscrizione, sicché, ad esempio, per iscriversi nella sezione a), e per mantenere l'iscrizione in questa sezione, la rete associativa dovrà associare un numero di Odv pari almeno ai due terzi del numero totale di soci (art. 32, comma 2, CTS)» (*ivi*, p. 39).

tendono imputare al ramo, l'individuazione del patrimonio ad esso destinato³¹. Inoltre, il D.M. richiede che dal regolamento risultino i «poteri di rappresentanza e gestione, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controllo interni, se previsti dall'ordinamento confessionale», nonché «le condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici» previste da tale ordinamento, ove esse «abbiano rilevanza ai sensi di legge»³². In ogni caso, ai fini dell'iscrizione nel Registro unico nazionale, gli enti religiosi civilmente riconosciuti devono produrre «l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria» (art. 14, comma 3, D.M. cit.)³³.

Si tratta di previsioni e condizioni che – come accennato – tengono conto, tutte, dello schema prefigurato dal legislatore del Ts per gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Esse cioè tengono conto dello schema del ramo sociale, che, ovviamente, non è, né diventa, un ente a sé stante, ma è solo un'articolazione di uno stesso ente, quello religioso civilmente riconosciuto³⁴. Dunque, pur con il suo ramo, questo ente è e resta quello che è all'interno del sistema del Ts: una figura a sé stante, distinta dalle figure e tipologie di enti tipici, o meglio di quelli ascrivibili totalmente, si può anche dire a pieno titolo, tra gli Ets, come sono le Odv, le Aps o gli enti filantropici.

Tali notazioni sono assolutamente banali ma non inutili. Qui servono per rilevare che forse anche il posto dei nostri enti in una

³¹ V. al riguardo l'art. 14, comma 1, lettera c) del D.M. cit., dove si precisa che il patrimonio destinato può essere individuato anche con atto distinto da allegare al regolamento.

³² Così l'art. 14, comma 1, lettere g) e h) del D.M. del 2020, n. 106.

³³ Cfr. sul punto i rilievi di P. LO IACONO, *Gli enti ecclesiastici e gli enti religiosi quale archetipo della personalità giuridica (La valenza funzionale della personificazione tra normativa pattizia e Codice del terzo settore)*, in *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, cit., p. 70.

³⁴ Cfr. A. PERRONE, *Enti religiosi civilmente riconosciuti*, cit., p. 154, per il quale non sarebbe del tutto appropriato parlare «di “ramo” Terzo settore (o impresa sociale) dell'ente religioso civilmente riconosciuto e, in particolare, dell'ente ecclesiastico».

delle sezioni del RUNTS dovrebbe essere valutato in termini coerenti con quanto appena detto, nonostante le indicazioni generiche offerte al riguardo dal D.M. del 2020, n. 106.

Da quest'ultima fonte ricaviamo solo che, nella domanda d'iscrizione al Registro, l'ente religioso civilmente riconosciuto deve indicare anche la «sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione». Così il D.M. del 2020, al terzo comma, lett. a, del suo art. 14, che, per come formulato, sembrerebbe rimettere all'ente la scelta di iscriversi in una qualunque sezioni del RUNTS. Del resto, in dottrina c'è già chi sostiene che l'ente religioso civilmente riconosciuto ha la possibilità di accedere «a differenti sezioni del Registro»: non solo a quella dedicata agli «Altri enti del Terzo settore», ma anche alle sezioni dedicate alle Aps, alle Odv o agli enti filantropici, «così che il ramo di attività sia soggetto al corrispondente regime particolare e possa godere degli specifici benefici a questo collegati»³⁵. Neppure mancano casi concreti d'iscrizione del ramo di un ente religioso in sezioni del RUNTS dedicate a enti tipici, come sono quelli filantropici o di volontariato³⁶. Eppure, c'è motivo di chiedersi se o quanto gli approdi, teorici e pratici, appena detti siano coerenti con la figura dell'ente religioso civilmente riconosciuto, come presupposta e presa in considerazione dal legislatore del Ts.

Serve ricordare, ancora una volta, che, per tale ente, l'applicazione delle nuove norme sul Ts avviene «limitatamente allo svolgimento delle attività» di cui all'art. 5 del Cts e all'art. 2 del Dis (corsivo). In termini più generali, e sempre banali, si deve ricordare che

³⁵ Così A. PEREGO, *L'applicazione*, cit., p. 536; ID., *Il "ramo" degli enti religiosi civilmente riconosciuti*, in *Dal non profit al Terzo settore*, cit., pp. 263-265.

³⁶ Cfr. il caso della Fondazione Opera di religione Mons. Gioacchino di Leo, riconosciuta nel 1963 come fondazione ecclesiastica con D.P.R. n. 1305, iscritta tra gli enti filantropici del RUNTS nel mese di giugno 2022 (www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/provvedimento-iscrizione-ente-opera-religione-mons-gioacchino-leo-nella-sezione-enti-filantropici-registro-unico-nazionale-terzo-settore), e dopo qualche mese migrata nella sezione delle organizzazioni di volontariato (www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/provvedimento-variazione-sezione-ente-opera-religione-monsgioacchino-leo-nella-sezione-organizzazioni-volontariato-registro-unico-nazionale-terzo).

l'applicazione delle norme del Ts riguarda non le varie tipologie di enti enucleate dal Cts e il modo in cui esse agiscono, ma le attività elencate da questo Codice e dal Dis, che precisano a quali condizioni quelle attività possano essere svolte dall'ente religioso civilmente riconosciuto. Si può ripetere, pertanto, che, quando costituisce un ramo Ets o Is, il nostro ente resta quello che è, una tipologia a sé stante di ente, che conserva la propria identità giuridica, finalistica e strutturale, di base: non diventa mai una Aps o una Odv³⁷, o qualcos'altro, ma può svolgere «attività di interesse generale» per così dire a modo suo, nel rispetto della propria struttura e delle proprie finalità istituzionali³⁸. Naturalmente, la riforma del Ts non ha escluso, né pregiudicato la possibilità per l'ente religioso civilmente riconosciuto di costituire un Ets (tipico, come ad esempio le Aps o le Odv, o atipico) in qualche modo a sé collegato³⁹, nel rispetto delle condizioni generali dettate dal Cts o dal Dis. Ma, quando ha costruito lo schema del ramo sociale per l'ente religioso civilmente riconosciuto, la riforma del Ts ha rimesso a tale ente una duplice scelta: se costituire un ramo Ets o un ramo Is, alle condizioni, più volte richiamate, di cui all'art. 4, comma 3 del Cts e all'art. 1, comma 3 del Dis. Allora, sembrerebbe ragionevole e coerente con tale impostazione ritenere che la scelta rimessa ai nostri enti circa la sezione del RUNTS in cui iscriversi possa coinvolgere solo alcune sezioni: in definitiva, solo quelle più generali e capienti, quali possono considerarsi le sezioni relative agli «Altri enti del Terzo settore» e

³⁷ Non rileva evocare la possibilità per le Aps o le Odv di cumulare la veste Onlus, data la natura puramente fiscale di quest'ultima veste. Va poi ricordato che le Odv sono state considerate Onlus di diritto dallo stesso legislatore del 1997; mentre il cumulo delle vesti di Aps e di Onlus è stato ritenuto ammissibile nel 2014 dall'Agencia del Terzo settore, richiedendo comunque la corrispondenza dello statuto e delle attività delle Aps ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997.

³⁸ In merito al «volontariato cattolico» cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Quinta edizione aggiornata a cura di G. BONI, P. CAVANA, Giappichelli, Torino, 2022, p. 109 ss.

³⁹ Sul punto cfr. P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo settore*, cit., p. 56 ss.; A. PERRONE, *Gli enti ecclesiastici e il diritto del Terzo settore*, in *Terzjus.it* (<https://terzjus.it/articoli/saggi/gli-enti-ecclesiastici-e-il-diritto-del-terzo-settore/>), 21 novembre 2020, pp. 7-8.

alle «Imprese sociali»⁴⁰. Entrambe, infatti, sono indicative, più che di una specifica figura di ente, di una categoria generale, capace di comprendere vari tipi legali di enti. Così è stato detto per le Is e altrettanto può dirsi per gli Ets⁴¹.

È una questione piccola, si può ripetere, ma non proprio bagatellare, perché saldamente legata alla figura dell'ente religioso civilmente riconosciuto ripresa dal legislatore del Ts. Ed è una questione probabilmente destinata a lievitare in modo scomposto, in mancanza di qualche chiarimento, auspicabilmente ragionevole, almeno a livello amministrativo.

4. *Le fabbricerie nel Terzo settore. Una questione a sé*

D'altro genere i rilievi che possono farsi sulle fabbricerie, menzionate a fianco degli «enti religiosi civilmente riconosciuti» negli articoli del Cts e del Dis dedicati a questi ultimi enti.

Così ha disposto la Legge del 2022, n. 15⁴², che ha integrato i passaggi originari delle fonti del 2017 e le cui previsioni possono essere qui riprese almeno a due fini. Esse permettono anzitutto di far risaltare una caratteristica di fondo degli articoli ora richiamati: cioè il loro riferirsi a due figure di enti definite altrove e che pertanto possono dirsi entrambe presupposte dal legislatore del Ts, nei termini già spesi. Le previsioni della Legge del 2022 consentono poi di evidenziare quanto di nuovo si profila per le fabbricerie, in partico-

⁴⁰ V. L. SIMONELLI, *Il regolamento del Ramo dell'ente religioso. Disciplina e prospettive*, in www.olir.it/wp-content/uploads/2020/06/Simonelli-Il-regolamento-del-Ramo-dellente-religioso.-Disciplina-e-prospettive-30042020.pdf, p. 29 ss. Per le Imprese sociali rinvio a quanto precisato alla nota 29.

⁴¹ Rinvio ancora a A. FICI, *Imprese e cooperative sociali*, cit., p. 129, che parla delle imprese sociali come di una «figura trans-tipica o meglio sovra-tipica, cioè gruppo o categoria normativa ... di enti tipici con comuni caratteristiche attinenti all'attività, allo scopo e all'ordinamento interno». Sul tema generale degli Ets come genere o come specie cfr. A. FUSARO, *Gli enti del Terzo Settore*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 61 ss.

⁴² È la Legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (*Disposizioni in materia di termini amministrativi*).

lare per quelle che hanno acquisito la qualifica di Onlus e che possono ora accedere al sistema dei Ts.

Mi serve ricordare che sia il CTS sia il DIS richiamano esplicitamente le fonti di disciplina delle fabbricerie: fanno riferimento, infatti, «alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge» del 1985, n. 222, relativa agli enti ecclesiastici cattolici civilmente riconosciuti⁴³. Com'è noto, tale legge ha mantenuto ferma la definizione delle fabbricerie contenuta nelle vecchie norme del 1929 (Legge n. 848), e ha aperto anche alla soppressione di tali enti, non per nulla da allora denominati enti «ad esaurimento»⁴⁴. Oggi, come ieri, per fabbricerie devono intendersi «le amministrazioni» che provvedono «all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei

⁴³ È la Legge del 20 maggio 1985, n. 222, contenente *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*.

⁴⁴ Cfr. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 365-367; S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 113. Già in ambito canonistico le fabbricerie hanno conosciuto un progressivo ridimensionamento. Come si sa, tali enti non sono stati più menzionati dal *Codex* del 1983, dove la cura delle chiese e l'amministrazione dei relativi beni coinvolge appositi organi consultivi delle diocesi o delle parrocchie, entrambe comprese tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge 222 del 1985. Anche perciò, la Legge 222 del 1985 ha messo in conto un'eventuale soppressione delle fabbricerie, che sino al 31 dicembre 1989 poteva essere disposta con D.P.R., udito il parere del Consiglio di Stato e «previa intesa» tra la CEI e il Ministero dell'Interno. Dal canto suo, il D.P.R. n. 33 del 1987, contenente il «regolamento di esecuzione» della Legge n. 222, ha previsto che, con Decreto Ministeriale, d'intesa con il Vescovo diocesano, possono essere soppresse le fabbricerie dotate di personalità giuridica qualora non dispongano più di beni da amministrare (art. 41, comma 1). Il D.P.R. prevede però anche che la fabbriceria dotata di personalità giuridica possa continuare «ad amministrare i beni di sua proprietà, e quelli di cui all'art. 37 anche se la chiesa perde la personalità giuridica» (art. 41, comma 1, D.P.R. cit.). Il D.P.R. allude così anche all'esistenza di fabbricerie prive di personalità giuridica e ne prevede l'estinzione, da accertare con decreto del Ministro dell'Interno, se la chiesa di riferimento «perde la personalità giuridica ovvero se non vi siano più beni da amministrare a norma dell'art. 37» (art. 41, comma 2 D.P.R. cit.). Cfr. al riguardo M. RIVELLA, *Le fabbricerie nella legislazione concordataria*, in *Le fabbricerie. Diritto, cultura, religione*, a cura di I.A. PEREZ, Bononia University Press, Bologna, 2007, p. 38 ss.

rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto»⁴⁵. La disciplina di tali enti è stata poi sviluppata dal D.P.R. del 1987, n. 33⁴⁶, sulle tracce sempre delle vecchie norme del 1929, e comunque secondo schemi che fanno delle fabbricerie enti decisamente singolari non solo rispetto a figure civilistiche di diritto comune, ma anche rispetto alla figura *standard* di ente «ecclesiastico civilmente riconosciuto»⁴⁷, quale è stata costruita valorizzando le finalità «costitutive ed essenziali» di religione o di culto dell'ente e preservando i controlli confessionali su di esso. Così ha fatto l'Accordo del 1984 e così hanno fatto le fonti del 1985/87 ad esso collegato⁴⁸.

Altra la configurazione delle fabbricerie, per le quali il D.P.R. del 1987 ha mantenuto ferma la struttura originaria di governo, sia confermando la prevalenza della componente di nomina laicale

⁴⁵ Così la Legge n. 848 del 1929, all'art. 15, comma 2, che è stato richiamato dall'art. 72 della Legge n. 222 del 1985.

⁴⁶ Si tratta, come già detto alla nota 44, del «regolamento di esecuzione» della Legge n. 222 del 1985.

⁴⁷ Questo è un punto dato per fermo anche in passato, almeno da quanti ritenevano di poter qualificare e riconoscere civilmente come ecclesiastici gli enti caratterizzati tanto dal collegamento organico con l'ordinamento della Chiesa, quanto dal perseguimento di finalità religioso-culturali; un requisito, quest'ultimo, che certamente mancava alle fabbricerie, cui era vietato per legge d'ingerirsi nelle attività culturali. Cfr. F. DI PRIMA, *Le fabbricerie e l'ordinamento giuridico italiano: un ingarbugliato «rebus» sospeso tra pubblico e privato*, in *Dir. ecl.*, 2005, I, p. 238, dove si fa riferimento in particolare alle tesi sostenute in passato da A.C. Jemolo e da M. Ferraboschi. Qui si può sottolineare che nell'operare un apposito, distinto richiamo alle fabbricerie, il CTS e il DIS confermano, anch'essi, la non ascrivibilità di tali enti a quelli «religiosi civilmente riconosciuti», oggetto delle previsioni originarie dei Decreti Legislativi del 2017.

⁴⁸ Del resto, anche fonti ed atti interni all'ordinamento canonico riconoscono che le fabbricerie non rientrano fra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, come modellati in sede pattizia (cfr. la *Istruzione in materia amministrativa* del 2005 della CEI, al n. 131), per quanto quelle fonti e quegli atti sostengano comunque l'afferenza delle fabbricerie all'«area della ecclesiasticità», in ragione del legame di tali enti con la Chiesa e con l'edificio di culto. Così la CEI, al punto 4 del *Parere sull'applicabilità alle Fabbricerie della normativa anticorruzione*, del 10 aprile 2018. V. al riguardo G. DALLA TORRE, *Parere sull'applicabilità della normativa anticorruzione alle Fabbricerie, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 38 del 2018.

(ministeriale o prefettizia) rispetto a quella di nomina ecclesiale⁴⁹, sia confermando i controlli sulla vita dell'ente da parte del potere esecutivo, anche se con un coinvolgimento dell'autorità ecclesiastica competente⁵⁰. Quanto invece alle funzioni e alle attività delle fabbricerie, già si è detto che è stata ribadita la regola previgente, secondo la quale tali enti non possono ingerirsi «nei servizi di culto»⁵¹.

È ben noto che l'ente fabbriceria ha assunto ulteriori connotazioni a partire dagli anni 2000, quando il Consiglio di Stato ha ammesso la configurazione come Onlus di date fabbricerie, segnatamente di quelle «preposte alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089»⁵². Sono altrettanto note le forti riserve espresse

⁴⁹ Va ricordato che l'art. 35, comma 1 del D.P.R. del 1987, n. 33, distingue le fabbricerie delle «chiese cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse storico e artistico» dalle «altre fabbricerie». Per «le fabbricerie delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse storico o artistico» il D.P.R. precisa che esse «sono composte da sette membri, nominati per un triennio, due dal vescovo diocesano e cinque dal Ministro dell'interno, sentito il vescovo stesso» e sono «rette da uno statuto approvato con decreto dal Ministro dell'interno sentito il vescovo diocesano». Al comma 2, l'art. 35 fa riferimento alle «altre fabbricerie», che «sono composte dal parroco o rettore della chiesa e da altri quattro membri nominati per un triennio dal prefetto, d'intesa con il vescovo diocesano. Esse sono rette da un proprio regolamento approvato dal prefetto sentito il vescovo diocesano».

⁵⁰ V. gli artt. 39 e 41 del D.P.R. n. 33 del 1987.

⁵¹ I compiti delle fabbricerie sono elencati all'art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 33 del 1987, per il quale a tali enti spetta: «a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a ciò destinati; b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo per quanto riguarda l'erogazione delle relative rendite il disposto dei successivi commi; c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia ed ogni altra spesa che grava per statuto sul bilancio della fabbriceria».

⁵² Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere del 28 ottobre 2000, n. 289. Come si ricorderà, la configurazione delle fabbricerie-Onlus è stata costruita a partire dal riconoscimento della «natura essenzialmente privatistica» di tali enti, o meglio a partire dall'esclusione di una loro natura pubblicistica per il solo fatto di perseguire fini di rilevanza pubblica, dato che – aveva osservato il Consiglio di Stato – anche i privati possono svolgere funzioni un tempo ritenute di pertinenza solo pubblica. La linea argomentativa così seguita è stata ripresa e ribadita di recente dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7742 del 2022, sulla quale v. A. LICASTRO,

in dottrina su tali approdi, perché disarmonici con quanto previsto nelle fonti di derivazione pattizia⁵³. In effetti, quegli approdi finivano per soprassedere alle peculiarità strutturali della fabbrica e, soprattutto, implicavano una riconfigurazione globale della fabbrica in ente preordinato all'«esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale», come previsto per le Onlus (cfr. l'art. 10, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n. 460/1997). Va ricordato, infatti, che, nei casi e termini ammessi dal Consiglio di Stato, ad assumere la qualifica di Onlus è stata la fabbrica nel suo complesso: in altri termini, nei casi e termini ammessi dal Consiglio di Stato, le fabbriche sono diventate Onlus totali⁵⁴. Ed è ciò che conta qui sottolineare, pensando a quanto oggi si prospetta per tali enti.

L'esperienza delle fabbriche-Onlus è destinata, infatti, a mutare sensibilmente, posto che il legislatore del Ts ha esteso alle fabbriche lo stesso schema previsto per gli «enti religiosi civilmente riconosciuti»: cioè ha esteso ad esse la possibilità di costituire appositi rami, Ets o Is, per lo svolgimento di attività d'interesse generale. Ciò vuol dire che, d'ora in poi, anche le fabbriche, al pari degli enti religiosi civilmente riconosciuti, potranno entrare solo parzialmente nel sistema del Ts: per meglio dire, esse potranno dare vita solo ad un Ets/Is parziale, mantenendo impregiudicata la loro configurazione di base.

È questo il punto che fa la differenza rispetto alla figura pregressa delle fabbriche Onlus. Al riguardo, si può dire che la nuova, possibile veste della fabbrica come Ets/Is parziale riesce a sfuggire alle riserve più radicali espresse verso l'esperienza precedente, la quale – come detto – oscurava del tutto la configurazione patti-

Il Consiglio di Stato esclude la qualificabilità come organismi di diritto pubblico delle fabbriche, in *Dir. eccl.*, 2022, 3-4, p. 849 ss.

⁵³ Ha parlato di «insano parere» del Consiglio di Stato F. MARGIOTTA BROGLIO, *Le fabbriche tra configurazione napoleonica e tentazioni anglosassoni*, in *La natura giuridica delle fabbriche, Opera primaziale pisana*, Pisa, 2004, p. 25 ss. V. anche M. RIVELLA, *Le fabbriche nella legislazione concordataria*, cit., pp. 43-44.

⁵⁴ Cfr. P. CONSORTI, *La natura giuridica delle fabbriche alla luce della riforma del Terzo settore*, in *Le fabbriche. Natura giuridica di un'istituzione secolare*, a cura di M. CROCE, Giappichelli, Torino, 2021, p. 36.

zia della fabbriceria. Tuttavia, anche la nuova, possibile veste di tale ente genera interrogativi e problemi di coordinamento giuridico tra diverse fonti di disciplina. Ne segnalo solo alcuni. Anzitutto, ricordo i problemi sollevati dal Consiglio di Stato, anche se solo in riferimento a date fabbricerie oggi esistenti: più precisamente, solo a quelle che «abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro e amministrino beni di proprietà del FEC o di altre amministrazioni pubbliche». Il Consiglio di Stato ha ritenuto adattabile ad esse l'art. 2-bis, comma 3 del D.Lgs. del 2013, n. 33⁵⁵; ma ha prospettato un problema di coordinamento tra questa disposizione e quelle del Codice del Terzo settore e la necessità di una sua composizione. Per i giudici amministrativi, qualora le fabbricerie «scegliessero di essere annoverate fra gli enti del Terzo settore o di assumere la qualifica di imprese sociali», verrebbe a crearsi «un'area di parziale sovrapposizione» tra i due complessi normativi sotto il profilo degli adempimenti da essi richiesti a tutela di esigenze di trasparenza e *accountability*. Altri problemi sono alimentati dalle fonti del Ts e riguardano il coordinamento di tali fonti con quelle proprie delle fabbricerie. Basti pensare, ad esempio, alla documentazione e alle certificazioni da produrre per procedere all'iscrizione delle fabbricerie nel RUNTS, e ricordare i controlli misti – governativi ed ecclesiali – previsti per tali enti dalle fonti di derivazione pattizia. Resta poi da vedere quanto e come le novità introdotte nel 2022 per le fabbricerie saranno valutate da questi enti⁵⁶, in particolare dalle fabbricerie-

⁵⁵ V. Consiglio di Stato, parere n. 630 del 2022. Secondo il Consiglio di Stato, per le fabbricerie indicate nel testo è «agevolmente riscontrabile la condizione richiesta dall'art. 2 bis, comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, dell'esercizio di attività di produzione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche se non di gestione di servizi pubblici, nei casi in cui tali attività si estendano anche alla gestione di complessi museali o più ampiamente di istituti e luoghi della cultura oltre che del culto». Il Consiglio di Stato ha ritenuto pertanto che a tali fabbricerie siano applicabili, «in quanto compatibili e *limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*, gli obblighi attenuati di trasparenza» previsti dall'articolo citato.

⁵⁶ Nel sito del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, si legge che attualmente esistono 25 fabbricerie (www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/fabbricerie). Quanto alle varie configurazioni con-

Onlus attualmente esistenti, chiamate a decidere se entrare o meno nel Ts, posto che la loro qualifica di Onlus – con le relative agevolazioni – è destinata a cessare con l'entrata a pieno regime della riforma del Terzo settore⁵⁷.

Comunque sia, e comunque vada a finire, la storia e la disciplina giuridica di un ente «ad esaurimento», tanto antico quanto singolare, è destinata ad arricchirsi di nuove pagine.

cretamente assunte dalle fabbricerie, si può pensare, ad esempio, alla Cappella del Tesoro di San Gennaro, su cui cfr. P. CAVANA, *La Cappella del Tesoro di San Gennaro tra tradizione canonistica e nuove forme statutarie*, in *La Cappella del Tesoro di San Gennaro. Identità civile e dimensione religiosa*, a cura di A. GUARINO, Jovene, Napoli, 2017, p. 55 ss.; M. MIELE, *La formazione storica dei profili di ius canonicum speciale della Cappella del Tesoro di San Gennaro*, in *Diritto e religioni*, 2017, 2, p. 589 ss.

⁵⁷ Si deve ricordare che, in base alla tempistica delineata nel Cts e nel D.M. n. 106 del 2020, gli enti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus devono perfezionare l'iscrizione al RUNTS entro il «31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10» del Cts. V. l'art. 34, comma 3 del D.M. citato.

GLI AUTORI

PAOLO ADDIS, Dottore di ricerca in Diritto pubblico e dell'economia, Università di Pisa

FRANCESCO ALICINO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico e incaricato di Diritto costituzionale, Università LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima (Bari)

ANDREA BETTETINI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

DANIELA BIANCHINI, Componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

ROSSELLA BOTTONI, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

PAOLO CAVANA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Roma)

ANTONIO G. CHIZZONITI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza)

GIUSEPPE COMOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Verona

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Pisa

MARIA D'ARIENZO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

DARIA DE PRETIS, Vice-Presidente della Corte costituzionale e Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trento

ALESSANDRO FERRARI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi dell'Insubria

SILVIO FERRARI, già Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

PIERANGELA FLORIS, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Cagliari

PIETRO LO IACONO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Palermo)

MANLIO MIELE, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Padova

DANIELA MILANI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

FRANCESCA OLIOSI, Ricercatrice di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

FRANCISCA PÉREZ-MADRID, Catedrática de Derecho eclesiástico del Estado, Universitat de Barcelona

MARIO RICCA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Parma

MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad de Alcalá

EMANUELE ROSSI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (Pisa)

STEFANIA SCARPONI, già Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Trento

MARTA TIGANO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Messina

ALESSANDRO TIRA, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Bergamo

VINCENZO TURCHI, già Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Salerno

JOSÉ M^a. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

MARCO VENTURA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Siena

INDICE

Daria de Pretis <i>Prefazione</i>	7
Francesca Oliosi <i>Introduzione</i>	11
Francesco Alicino <i>Ateismo e laicità nell'esperienza giuridica italiana</i>	17
Andrea Bettetini <i>I beni immobili ecclesiastici come res sacrae e res pretiosae</i>	59
Daniela Bianchini <i>L'esercizio della libertà religiosa nei rapporti tra genitori e figli</i>	77
Geraldina Boni <i>Il ruolo del matrimonio concordatario nel terzo millennio: «preparare e prepararsi al ritorno» dell'armonia tra amore sacro e amore profano</i>	103
Rossella Bottoni <i>Il pluralismo religioso tra diritto di proselitismo e diritto 'di essere lasciati in pace': quale punto di equilibrio?</i>	129
Paolo Cavana <i>Le opere d'arte del Vaticano tra normativa internazionale, legislazione vaticana e norme del Trattato</i>	151
Antonio G. Chizzoniti <i>Il secondo Statuto di autonomia trentino nella prospettiva del diritto ecclesiastico a 50 anni dalla sua entrata in vigore</i>	171

Giuseppe Comotti <i>Osservazioni sul secondo motu proprio Vos estis lux mundi</i> (25 marzo 2023).....	191
Pierluigi Consorti <i>Il volto gentile del diritto</i>	221
Maria d'Arienzo <i>Le nuove forme della negoziazione bilaterale Stato-confessioni religiose nell'ordinamento giuridico italiano</i>	233
Daria de Pretis <i>Dieci anni dall'intesa con l'Unione buddhista italiana: il punto di vista costituzionale</i>	247
Alessandro Ferrari <i>Velo musulmano e trasformazioni del diritto europeo di libertà religiosa</i>	259
Silvio Ferrari <i>Alcune riflessioni su appartenenza religiosa e cittadinanza inclusiva</i>	273
Pierangela Floris <i>Enti religiosi e Terzo settore. Alcune questioni di equilibrio e conciliazione tra fonti di disciplina</i>	287
Pietro Lo Iacono <i>Gli abusi sessuali sui minori. La responsabilità penale della gerarchia tra uguaglianza essenziale e disuguaglianza funzionale</i>	311
Manlio Miele <i>Sulla tolleranza religiosa verso i Greci nella Repubblica di Venezia</i>	333

Daniela Milani <i>Conversione della Chiesa e sinodalità. Il contributo della Praedicate Evangelium</i>	357
Francesca Oliosi <i>Libertà religiosa e parità di genere sul posto di lavoro: una prospettiva inedita</i>	385
Francisca Pérez-Madrid <i>'Faith matters'. Género, creencias y desarrollo sostenible</i>	407
Mario Ricca <i>Why Does Religion Matter for Democracy? Some theoretical observations after reading Hunter-Henin's book 'Why Religious Freedom Matters for Democracy'</i>	421
Miguel Rodríguez Blanco <i>Claves para respetar la prohibición de adoctrinamiento ideológico y religioso en la escuela pública española</i>	441
Emanuele Rossi, Paolo Addis <i>Le 'frontiere mobili' dell'obiezione di coscienza: spunti a partire da un'intuizione di Erminia Camassa</i>	457
Stefania Scarponi <i>Libertà religiosa nei luoghi di lavoro e 'neutralità' dell'impresa. Il 'porto dell'hijab' da parte delle donne musulmane nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia</i> ...	475
Marta Tigano <i>«Munus», «ministerium» e «officium»</i>	489
Alessandro Tira <i>«Un véritable bien commun». Il problema giuridico della conservazione degli edifici di culto in Francia secondo un recente rapporto</i>	509

Vincenzo Turchi	
<i>Il ruolo dell'obiezione di coscienza nella ricerca di equilibrio e composizione tra valori e norme confliggenti.....</i>	531
José M ^a . Vázquez García-Peñuela	
<i>La confesionalidad del régimen de Franco y la jerarquía eclesiástica. Algunos datos históricos menos conocidos.....</i>	545
Marco Ventura	
<i>Verso il nuovo insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana</i>	563
<i>Gli autori</i>	583

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.
11. *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, a cura di FRANCESCA OLIOSI, 2023.

Publicato nel mese
di ottobre del 2023

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660